Comune di Loano

(Provincia di Savona)

Servizio
Segreteria Generale

Registro Ordinanze n. 311 del 04/11/2026

ORDINANZA

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ACCENSIONE ANTICIPATA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- l'art. 4 del D.P.R. 16/04/2013 n. 74 individua gli ordinari limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;
- che il Comune di Loano è inserito nella zona climatica "C" dell'art. 4 del D.P.R. n.74/2013 per il quale è previsto un limite giornaliero di ore 10 giornaliere nel periodo dal 15 novembre al 31 marzo;

VISTO l'articolo 5, comma 1, del D.P.R. n. 74/2013 *"Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici"*, in base a quale i Sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;

RILEVATO che al di fuori di tale periodo stagionale gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime;

CONSIDERATO l'abbassamento delle temperature rispetto alla media stagionale e tenuto conto delle previsioni climatiche non favorevoli dei prossimi giorni, con possibili ripercussioni negative sulla salute in particolare delle fasce più deboli della cittadinanza;

RITENUTO pertanto opportuno emettere una ordinanza di deroga alla normativa suddetta prevedendo l'anticipazione facoltativa dell'accensione degli impianti di riscaldamento a decorrere dalla data odierna, 04/11/2026, per un limite massimo di 5 ore giornaliere;

PRESO ATTO dello Statuto Comunale e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATI

- il D.Lgs. 267/2000, e. s.m.i.;
- la Legge n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

- il D.Lgs. n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n° 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);
- il Regolamento 679/2016 UE "Regolamento generale sulla protezione dei dati", nonchè il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;
- la Legge 10/91 "Piano Energetico Nazionale" e il relativo decreto d'attuazione D.P.R. 412 del 26/08/1993;
- il D.P.R. 16/04/2013 n. 74 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192

ORDINA

in deroga a quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. n.74 del 16/04/2013, l'accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento a decorrere dalla data odierna, 04/11/2026, **per un limite massimo di 5 (cinque) ore giornaliere;**

INVITA

la cittadinanza a limitare l'accensione alle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di cui all'art. 3 del D.P.R. 16/04/2013 n.74, di non superare la temperatura di:
- 18° C + 2° C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili
- 20° C + 2° C di tolleranza per tutti gli altri edifici, e al senso di responsabilità affinché si persegua con oculatezza ogni possibile provvedimento atto al contenimento dei consumi energetici;

DISPONE

di provvedere alla pubblicazione della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on line del Comune di Loano e alla pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente;

AVVERTE

ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale *ovvero* da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- *ricorso straordinario* ai sensi del Capo III del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, per motivi di legittimità, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

IL SINDACO
(LETTIERI LUCA)

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005